

# NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

## IN BREVE

*Riferimenti:*  
Art. 1 D.Lgs. n. 127/2015  
Specifiche tecniche fattura elettronica vers. 1.8

Con la pubblicazione della nuova versione (1.8) delle Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, utilizzabili a decorrere dal 1.02.2024, sono state apportate alcune modifiche/implementazioni in relazione a fatture non imponibili Iva emesse a favore di un esportatore abituale, ampliamento dei casi di utilizzo del documento TD28.

Con la pubblicazione nell'Area tematica "Fatture e corrispettivi" del proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove Specifiche tecniche (ver. 1.8) della fatturazione elettronica, utilizzabili a decorrere dal **1.2.2024**.

Le modifiche/implementazioni apportate, rispetto alla versione precedente (ver. 1.7.1), riguardano la compilazione della fattura elettronica da parte:

- dei produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
- dei fornitori per le operazioni non imponibili IVA in presenza della dichiarazione d'intento rilasciata da un esportatore abituale;
- dell'acquirente/committente italiano che ha ricevuto una fattura cartacea con IVA da un cedente/fornitore sammarinese, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la partita IVA italiana.

Si segnala inoltre che, nell'ambito dei dati anagrafici dell'acquirente/committente per il quale è stata indicata la partita IVA, in sede di controllo, per i soggetti italiani (codice Paese "IT"), il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA (non del codice fiscale come previsto in precedenza).

## FATTURE NON IMPONIBILI IVA AD ESPORTATORI ABITUALI

In applicazione delle misure finalizzate alla ricerca dei "falsi esportatori" introdotte dall'art. 1, commi da 1079 a 1083, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e delle disposizioni attuative emanate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 28.10.2021, nella fattura relativa ad operazioni non imponibili IVA in quanto effettuate nei confronti di un esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d'intento ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, oltre ai consueti dati:

- nel campo "TipoData" va indicato "INTENTO";
- nel campo "RiferimentoData" va riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d'intento;
- nel campo "RiferimentoTesto" va riportato:
  - il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento;

- il progressivo della dichiarazione d'intento.

I due dati vanno indicati nel predetto campo separati dal segno "-" oppure "/".

Le Specifiche tecniche prevedono ora che, se la dichiarazione d'intento indicata in fattura risulta invalidata, il file fattura viene scartato con codice errore "00477".

### TIPO DOCUMENTO TD28 (OPERAZIONI CON RSM)

Con riferimento alle fatture cartacee con addebito dell'IVA emesse da un cedente / prestatore sammarinese ad un acquirente/committente italiano, per le quali l'acquirente/committente italiano predispone e invia a SdI un Tipo Documento TD28 (introdotto dall'1.10.2022 dalle Specifiche tecniche ver.1.7) per assolvere l'esterometro, le Specifiche tecniche precisano ora che:

- nel campo "Numero" è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio, il protocollo del registro acquisti);
- nel campo "DatiFattureCollegate" va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.

### NUOVO UTILIZZO DEL TIPO DOCUMENTO TD28

Le nuove Specifiche tecniche prevedono inoltre che il Tipo Documento TD28 può essere utilizzato per assolvere l'esterometro anche nel caso previsto dell'art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/97, ossia nel caso in cui l'acquirente/committente italiano, anziché ricevere una fattura senza IVA in applicazione del reverse charge, riceva una fattura con addebito dell'imposta da parte di un fornitore estero, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la propria partita IVA italiana.

In tal caso, ai fini della compilazione, è specificato che:

- nei campi riservati al cedente/prestatore vanno indicati i dati relativi all'operatore estero (non quelli della posizione IVA italiana erroneamente riportati nella fattura);
- nel campo "DatiFattureCollegate" va indicato il numero e la data della fattura originale emessa dal fornitore estero;
- l'imponibile e l'imposta vanno indicati come risultanti nella fattura ricevuta.

### VERIFICA ESISTENZA PARTITA IVA ACQUIRENTE / COMMITTENTE ITALIANO


Come sopra accennato, in sede di controllo, nell'ambito dei dati anagrafici del destinatario della fattura (acquirente/committente), in caso di indicazione della partita IVA di quest'ultimo, il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria di tale numero quale partita IVA (non quale codice fiscale come previsto in precedenza). Conseguentemente, se il numero indicato non risulta presente tra le partite IVA registrate in Anagrafe Tributaria, il file fattura viene scartato con codice errore "00305".

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Raffaella Merlotti

LPG Advisors



**LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 [www.lpgstudio.it](http://www.lpgstudio.it)

CF/P.IVA 02212340125



Mario Spreafico  
Spreafico & Partners

**Spreafico & Partners Consulenti di Impresa**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 [www.studiospreafico.it](http://www.studiospreafico.it)

CF/P.IVA 03928430127